

Protocollo d'intesa sulla "messa alla prova"

tra il Tribunale di Gorizia, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia, l'U.E.P.E. di Trieste e Gorizia, l'Ordine degli avvocati di Gorizia e la Camera Penale di Gorizia

Il presente protocollo viene sottoscritto al fine di:

- garantire un'applicazione uniforme della disciplina della "messa alla prova";
- facilitare e incentivare prassi virtuose volte a rendere i tempi processuali più brevi e prevedibili;
- predisporre delle indicazioni per l'applicazione della disciplina della messa alla prova e facilitare il compito dei diversi soggetti chiamati a dare attuazione all'istituto nell'interesse del singolo e della collettività;
- garantire all'imputato il diritto all'informazione sull'istituto e sulle modalità di accesso alla messa alla prova in conformità alla normativa europea;
- agevolare l'accesso all'istituto predisponendo una procedura trasparente e condivisa per l'attuazione della messa alla prova, anche rendendo fruibili i moduli per l'istanza e specificando la documentazione necessaria;

a tal fine viene stipulato e divulgato il presente Protocollo d'intesa fra i Soggetti interessati. Il presente accordo, che non condiziona il potere di interpretazione da parte dei giudici, né il potere di valutazione dei presupposti per l'applicazione dell'istituto, è finalizzato a rendere più agile il funzionamento delle strutture deputate all'esecuzione dell'istituto di messa alla prova. In tale prospettiva si conviene, altresì, sull'istituzione presso il Tribunale di uno Sportello per la Messa alla prova gestito dall'UEPE, con le seguenti funzioni:

- Informazioni e consulenza in materia di MAP e LPU
- Raccolta istanze di elaborazione del programma di trattamento per messa alla prova
- Raccordo con le cancellerie del Tribunale
- Promozione percorsi di giustizia riparativa
- Gestione colloqui utenza e predisposizione di programmi di trattamento di MAP e colloqui di monitoraggio

Il seguente protocollo sarà soggetto a periodiche verifiche per eventuali adeguamenti o aggiornamenti.

Art. 1

Richiesta di messa alla prova

1. La domanda di elaborazione del programma di trattamento va presentata dall'interessato o tramite procuratore speciale, possibilmente almeno 7 (sette) giorni prima della prima udienza, all'U.D.E.P.E di Trieste e Gorizia (prot.uepe.trieste@giustiziacert.it) se competente in

ragione della residenza o - se diverso - del domicilio effettivo dell'indagato/imputato, utilizzando l'apposito modulo . La domanda va corredata da documentazione inerente il procedimento nonché la documentazione idonea a facilitare il più possibile lo svolgimento dell'indagine socio-familiare da parte degli operatori dell'U.E.P.E.

La richiesta deve contenere:

°dati anagrafici dell'interessato (inclusi residenza e/o domicilio, indirizzo email e recapito telefonico);

°indicazione del difensore, dei suoi recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica certificata, ove inviare le comunicazioni previste;

°eventuale documentazione lavorativa, sanitarie, se riferite a particolari inabilità o patologie invalidanti, o afferenti eventuali dipendenze certificate dai servizi specialistici;

°con specifico riferimento alle condotte risarcitorie, eventuali indicazioni relative al risarcimento, anche parziale, nei confronti della parte offesa o alla proposta di risarcimento, o documentazione sull'avvenuto risarcimento, con indicazione della somma versata;

°indicazione del capo di imputazione, dell'Ufficio giudiziario competente, del numero di RG e della eventuale data di udienza.

Tenendo presente che i programmi di trattamento di cui al comma 4 dell'art. 464 bis c.p.p saranno predisposti in considerazione delle caratteristiche dei soggetti, in questa fase non è necessaria l'indicazione di un ente per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità da parte del difensore, essendo più opportuno che l'individuazione e la scelta dell'ente venga effettuata successivamente anche in accordo con l'UEPE, nell'ottica di un "abbinamento" tra la situazione e le attitudini dell'imputato anche tenendo conto, eventualmente, del reato contestato e la tipologia di lavori che l'imputato dovrà svolgere nel percorso di M.A.P.

2. La ricevuta di consegna rilasciata dal sistema di posta elettronica certificata dell'U.D.E.P.E. farà fede quale attestazione dell'avvenuta presentazione dell'istanza per il deposito all'autorità giudiziaria procedente. Qualora l'indagato/imputato rinunci alla presentazione dell'istanza di m.a.p., il Difensore lo comunica senza ritardo all'U.E.P.E..

3. Ove non vi sia il tempo sufficiente per corredatare la domanda della documentazione prevista al comma 1 (a titolo meramente esemplificativo: nei casi di giudizio direttissimo, di giudizio immediato, di opposizione a decreto penale di condanna), la domanda potrà essere presentata, accompagnata esclusivamente dalla procura speciale, all'U.D.E.P.E. Il Difensore integrerà quanto prima la domanda con la documentazione prevista.

4. Nel caso l'istanza di sospensione con messa alla prova intervenga durante la fase delle indagini preliminari, essa va presentata al Pubblico Ministero, preferibilmente con modalità telematiche, oltreché all'UDEPE. Questi, nel caso di dissenso, trasmette motivazioni del diniego al Difensore, che a sua volta trasmette senza ritardo il diniego all'U.E.P.E. presso cui aveva presentato la domanda di elaborazione del programma affinché possa archiviare la pratica. Nel caso di consenso, il P.M. trasmette al G.I.P. le motivazioni del consenso unitamente alla formulazione dell'imputazione, per la successiva fissazione dell'udienza in camera di consiglio a norma dell'art. 464-*quater* c.p.p.

5. Il difensore si impegna a sollecitare il proprio assistito ad eleggere domicilio per le notificazioni presso di sé, al fine di agevolare tale incumbente e consentire una pronta fissazione dell'udienza.

Art. 2

Prima udienza e delibazione di ammissibilità

1. Il Giudice procedente, in caso di esito positivo della delibazione di ammissibilità ex artt. 168-bis c.p. e 464-bis, co. 2, c.p.p. dell'istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, concede all'U.E.P.E. un termine non inferiore ai **6 mesi** per l'elaborazione del programma di trattamento assieme all'indagato/imputato. Il Giudice può indicare la durata del programma di m.a.p. da elaborare e/o eventuali specifiche indicazioni per la definizione dello stesso.

2. Tanto in caso di esito positivo della delibazione, quanto in caso di declaratoria d'inammissibilità dell'istanza di sospensione, il Giudice comunica senza ritardo la decisione all'U.E.P.E., disponendo la trasmissione del verbale d'udienza.

Art. 3

Predisposizione del programma di trattamento

1. L'U.E.P.E., ricevuta la comunicazione di fissazione dell'udienza, procede tramite un Funzionario di Servizio Sociale incaricato ad esaminare la domanda e la documentazione economica, lavorativa, sanitaria ed eventualmente l'attestazione relativa all'avvenuto risarcimento, a svolgere l'indagine socio-familiare e a redigere - d'intesa con l'interessato - un programma di trattamento

2. Il programma di trattamento, sottoscritto dall'interessato, viene consegnato in copia al medesimo e trasmesso al Giudice procedente e al difensore, almeno 5 giorni prima della data dell'udienza. I programmi di trattamento, di cui al comma 4 dell'art. 464-bis c.p.p., saranno predisposti in considerazione delle caratteristiche dei soggetti, prevedendo fra l'altro indicazione dell'Ente presso cui verrà svolto il lavoro di pubblica utilità, eventuali attività di volontariato di rilievo sociale e ulteriori elementi trattamentali (percorsi di legalità, altre proposte condivise). L'interessato o il suo Difensore, qualora vi sia una persona offesa, prospetterà all'U.E.P.E. contenuti e modalità per il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni. Il programma di trattamento conterrà le diverse tipologie di impegno e, nello specifico del lavoro di pubblica utilità, indicherà l'articolazione oraria compatibile con la disponibilità dell'Ente accogliente e con le esigenze dell'interessato. In questa fase l'U.E.P.E. potrà proporre percorsi di giustizia riparativa (es. mediazione penale, conferencing group, circoli ecc.) che potranno essere realizzati sulla base dell'adesione volontaria delle parti, dell'approvazione dell'A.G. e di adeguata disponibilità delle risorse all'uopo destinate e della valutazione di mediabilità da parte del servizio di giustizia riparativa. A tal fine, tenuto conto che il presupposto per l'avvio di percorsi di mediazione penale/giustizia riparativa è l'adesione volontaria delle parti, l'UEPE dovrà disporre dei riferimenti della parte offesa (nominativo e recapiti), nonché l'indicazione del legale della medesima (ove presente) al fine di stabilire gli opportuni contatti.

Il Difensore sollecita l'indagato/imputato a collaborare con l'U.D.E.P.E. nel corso dell'indagine socio-familiare. L'U.D.E.P.E., nel caso in cui insorgano difficoltà nella redazione del programma o nello svolgimento dell'indagine socio familiare, informa il Difensore. Nel caso in cui le difficoltà persistano e/o l'indagato/imputato mantenga una condotta non collaborativa o comunque incompatibile con la volontà di intraprendere il percorso di messa alla prova, l'U.E.P.E. informa il Giudice con breve nota scritta.

3. Per ciò che concerne l'indagine socio- familiare, al fine di individualizzare i percorsi e ottimizzare le risorse, come previsto dalle linee di indirizzo del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova, si prevedono le seguenti procedure.

- Procedura ordinaria: svolgimento dell'indagine sociofamiliare da parte del Funzionario di servizio sociale incaricato che viene trasmessa all'AG insieme al programma di trattamento predisposto d'intesa con l'indagato/imputato

- Procedura complessa: svolgimento dell'indagine sociofamiliare da parte di un'équipe multidisciplinare e trasmissione all'AG insieme al programma di trattamento predisposto d'intesa con l'indagato/imputato per i casi che evidenzino particolare complessità e/o fragilità

- Procedura semplificata: trasmissione all'AG del solo programma di trattamento predisposto d'intesa con l'indagato/imputato, previa valutazione della tipologia di reato e della situazione sociofamiliare per le fattispecie inerenti le contravvenzioni e i reati colposi, nel caso di imputati che non presentino situazioni di particolare complessità né dipendenze o patologie psichiatriche accertate.

Resta ferma la facoltà dell'A.G. e dell'U.E.P.E. di chiedere/trasmettere l'indagine socio-familiare in considerazione delle circostanze del caso concreto e dell'opportunità di un approfondimento per la valutazione in merito all'applicazione dell'istituto.

4. Il Giudice, ricevuto il programma di trattamento, potrà integrarlo o modificarlo, nella nuova udienza, con le modalità previste, anche con riferimento a eventuali percorsi di mediazione che saranno indicati dall'U.E.P.E. in relazione all'effettiva presenza di risorse adeguate.

Art. 4

Sospensione del processo con messa alla prova

1. Alla successiva udienza il Giudice, qualora ritenga idoneo il programma di trattamento, anche all'esito delle eventuali integrazioni ex art. 464-quater, commi 3 e 4 c.p.p., dispone la sospensione del procedimento, indicando la durata della messa alla prova e rinvia ad altra udienza, per la valutazione dell'esito. Il Giudice, nel determinare la durata della m.a.p., terrà conto: della pena edittale prevista, dei contenuti dell'indagine socio-familiare - ove trasmessa -, della disponibilità delle risorse, con particolare riferimento al lavoro di pubblica utilità.

2. Al fine di uniformare il più possibile la durata della m.a.p. e fornire tanto all'U.E.P.E. quanto all'indagato/imputato una cornice dei limiti temporali degli impegni assunti nel programma di trattamento, il Giudice determinerà la durata della m.a.p. indicativamente e tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, secondo i seguenti scaglionamenti:

Pena edittale	Durata minima	Durata massima
sola ammenda	15 giorni	1 mese
arresto e/o ammenda; sola multa	1 mese	4 mesi
reclusione fino a 2 anni	4 mesi	6 mesi
reclusione $2 < x < 3$ anni	6 mesi	8 mesi
reclusione $3 < x < 4$ anni	8 mesi	12 mesi
reclusione > 4 anni	12 mesi	24 mesi

3. Il Difensore, ancorché munito di procura speciale, sollecita l'indagato/imputato a partecipare personalmente all'udienza, al fine di consentire al Giudice di valutare la volontarietà della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova e per acquisirne il consenso in caso di integrazione o modifica del programma di trattamento da parte del giudice (art.464 ter, c4 cpp) e sia determinato ad intraprendere un percorso di riflessione/responsabilizzazione sull'accaduto.

4. Il Giudice dispone con ordinanza la sospensione del procedimento penale con messa alla prova:

- indicando la durata della messa alla prova;
- imponendo le relative prescrizioni, fra le quali la durata del lavoro di pubblica utilità indicata in un monte ore complessivo, da svolgersi nel corso di tutta la durata della m.a.p.;
- indicando le eventuali ulteriori prescrizioni che dovesse ritenere necessarie.
- fissando termine entro cui adempiere agli obblighi relativi alle condotte riparatorie o risarcitorie eventualmente imposte, secondo le modalità previste dall'art. 464-*quinquies* c.p.p.;
- rinviando il procedimento a udienza di almeno 2 mesi successivi alla prevista conclusione della messa alla prova, per consentire all'U.E.P.E. la redazione della relazione sul decorso e l'esito della messa alla prova.

Art. 5

Esecuzione della messa alla prova

1. La Cancelleria del Giudice, a norma dell'art. 464-*quinquies*, comma 2 c.p.p., notifica l'ordinanza di ammissione alla m.a.p. all'indagato/imputato, al suo Difensore, salvo che il provvedimento non sia stato letto in udienza. In ogni caso l'ordinanza viene inviata all'U.D.E.P.E.

2. L'indagato/imputato dovrà sottoscrivere il verbale di messa alla prova entro 30 giorni dalla data dell'ordinanza di MAP ovvero dalla sua notificazione, ove l'ordinanza sia emessa fuori udienza.

4. Il controllo sul rispetto del programma di m.a.p. è affidato all'U.D.E.P.E

5. Nel caso di impedimento a svolgere il L.P.U. l'imputato/Indagato ne dà tempestivo avviso, per le vie brevi all'Ente accogliente, consegnando successivamente la relativa documentazione

giustificativa. Le ore di L.P.U. non svolte, anche per la temporanea indisponibilità dell'Ente, devono essere recuperate d'intesa con l'Ente nel termine fissato dal Giudice per la messa alla prova.

6. Nel caso in cui il Giudice procedente modifichi o revochi il programma di messa alla prova durante la sua esecuzione, ai sensi dell'art. 464-*quinquies*, co. 3, o 464-*septies* c.p.p., il Giudice comunica senza ritardo l'ordinanza all'U.E.P.E.

Art. 6

Conclusione della messa alla prova

1. Una volta terminata la m.a.p., l'U.E.P.E. trasmette al Giudice procedente e al difensore la relazione finale nel termine prescritto dall'art. 141-*ter*, co. 6, disp. Att. c.p.p., almeno 5 giorni prima dell'udienza.

2. Il Giudice trasmette all'U.D.E.P.E. la sentenza di estinzione del reato ex art. 464- *septies* c.p.p. , o, in caso di esito negativo della m.a.p., l'ordinanza che dispone la ripresa del procedimento.

Gorizia, 10/03/2022

Tribunale di Gorizia
Il Presidente del Tribunale

Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Gorizia
Il Procuratore della Repubblica

U.E.P.E. di Trieste e Gorizia
Il Dirigente

Ordine degli avvocati di Gorizia
Il Presidente

Camera Penale di Gorizia
Il Presidente